

Regolamento del Consiglio di Istituto (artt. 9-25)

Il Consiglio di Istituto, istituito ai sensi dei DPR 31/5/1974 n. 416 - Titolo I, art.1, in attuazione a quanto previsto nel T.U. di cui al D.L.vo n.297/1994, allo scopo di realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale e civile, adotta il presente Regolamento:

Art. 9 - Composizione e sede del Consiglio di Istituto

1. I membri del Consiglio d'Istituto sono nominati con decreto del Dirigente scolastico.
2. Il Consiglio d'Istituto, è composto da 19 membri: 8 docenti, 8 genitori, 2 ATA, componente di diritto il Dirigente scolastico. Il Consiglio ha sede nei locali della Scuola secondaria di primo grado di Treia, in via Lanzi 1.

Art. 10 - Disposizioni generali sul funzionamento del Consiglio d'Istituto

1. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione ordinaria deve essere portata a conoscenza, a cura dell'Ufficio di segreteria, per lettera/mail, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'orario e dell'ordine dei giorni. Copia della convocazione è affissa all'Albo della Scuola; in ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo collegiale.
3. La convocazione e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio d'Istituto.
4. Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto un verbale su apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. I verbali del Consiglio di Istituto possono essere redatti con il computer e stampati su pagine sottoscritte dal Presidente e dal Segretario; saranno rilegati in forma di registro a cura della segreteria della scuola.
6. Per la trattazione di argomenti aventi carattere di urgenza, il Presidente potrà convocare il Consiglio di Istituto anche prima del termine di cinque giorni, a mezzo telefono o altro mezzo idoneo.
7. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per agevolare la partecipazione delle varie componenti e per salvaguardare i diritti del personale ATA, le sedute saranno indette nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando il sabato e scegliendo orari adeguati.

Art. 11 - Svolgimento coordinato dell'attività del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
2. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario o opportuno per l'esercizio delle competenze del Consiglio di Istituto.

Art. 12 - Compiti del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione scolastica ed ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'Istituzione scolastica, in sintonia con quanto dettato dall'art.10 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994.
2. Il Consiglio di Istituto:
 - a. adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;
 - b. adotta il Piano dell'Offerta Formativa (POF) elaborato dal Collegio dei Docenti verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso ed alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie;

- c. indica i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; di iniziative di integrazione e di sostegno (previste dall'art. 7 della legge 517/77);
 - d. indica i criteri generali per la formazione delle classi;
 - e. collabora con il Collegio dei Docenti in materia di sperimentazione metodologico-didattica che richiedono l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.
3. Il Consiglio di Istituto, secondo il regolamento contabile D. M. 44/2001, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni e il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto può deliberare anche in ordine:
- a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale o all'acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - g. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - h. alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo e/o ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D. M. 44/2001;
 - j. all'acquisto ed ai contratti di locazione di immobili;
 - k. contratti di sponsorizzazione;
 - l. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - m. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - n. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - o. partecipazione a progetti internazionali.

Art. 13 - Elezione del Presidente

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità scolastica competente, è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
4. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
5. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino a raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggenti.

Art. 14 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- a. presiede le sedute del Consiglio;
- b. provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- c. esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della Scuola che hanno attinenza al Consiglio di Istituto;
- d. ha facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al Regolamento;
- e. autentica con la propria firma i verbali delle riunioni;
- f. firma congiuntamente al Dirigente Scolastico e al segretario della Scuola, il bilancio preventivo e il Conto consuntivo;
- g. rispetta il Regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.

Art. 15 – Elezione del vicePresidente

1. In caso di assenza del Presidente il Consiglio nomina, per quella seduta, un Vice Presidente, che sarà rappresentato dal genitore più anziano presente nel Consiglio stesso.
2. Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente assume pro tempore la funzione di Presidente il genitore più anziano presente.
3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

Art. 16 - Prerogative del Presidente e dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio d'istituto ed i Consiglieri hanno diritto di libero accesso negli Uffici della Scuola durante il normale orario di ricevimento ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.
2. Il Presidente può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio d'Istituto.

Art. 17 - Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto

1. Il Presidente affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un genitore membro del consiglio stesso previa accettazione personale.
2. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, il verbale della seduta di Consiglio di Istituto.

Art. 18 - Elezione della Giunta esecutiva di Consiglio

1. Nella prima seduta di Consiglio, vengono eletti i Consiglieri che comporranno la Giunta esecutiva di Istituto.
2. La Giunta esecutiva è composta secondo le modalità previste dal D.L.vo 297/94 ed eletta secondo le modalità di cui al comma 7 dell'art.8 dello stesso D.L.vo 297/94.
3. La Giunta è presieduta dal Dirigente scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente delegato.
4. Fa parte della Giunta esecutiva il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) che svolge le funzioni di segretario e di consulente per le delibere riguardanti il bilancio ed il conto consuntivo.
5. I rappresentanti dei genitori, componenti della Giunta esecutiva, non possono assumere altre cariche all'interno del Consiglio d'Istituto.

Art. 19 - Competenze della Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva predispose la relazione sul Programma annuale;
2. La Giunta esecutiva propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto e le sue eventuali modifiche;
3. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio. Non è ammessa quindi la delega da parte del Consiglio

del proprio potere deliberante. Ogni divergenza nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, deve essere risolta dal Consiglio stesso.

4. La Giunta deve riunirsi ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Consiglio d'Istituto oppure un terzo (1/3) dei componenti la Giunta stessa. Le sedute della Giunta sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro della Giunta ha libero accesso negli Uffici della Scuola durante l'orario di servizio ed ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'attività della medesima.

Art. 20 - Regolamentazione del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio ogniqualvolta ne venga fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico.
3. L'ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai Consiglieri, dagli Organi collegiali e dal Dirigente scolastico.
4. Per argomenti urgenti proposti dalla Giunta o di carattere prioritario il Consiglio d'Istituto può essere convocato in seduta straordinaria.
5. La richiesta di convocazione del Consiglio deve:
 - a. essere emanata dal Presidente del Consiglio o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Dirigente Scolastico;
 - b. indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno e se trattasi di seduta straordinaria.
6. I documenti che vengono esaminati nella seduta, devono essere allegati alla convocazione, pena l'impossibilità di discutere l'argomento, o inviati per posta elettronica ai Consiglieri.
7. È facoltà del Presidente, sentita la Giunta, di anticipare e differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque la convocazione non può essere rinviata di più di dieci (10) giorni oltre il termine indicato.
8. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta telefonicamente o con posta certificata o con telegramma almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
9. L'assenza al Consiglio deve essere comunicata alla Segreteria della Scuola almeno un giorno prima della seduta stessa. Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza, ai sensi dell'art.53 dell'Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991 n.215.
10. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha il diritto che si proceda alla verifica del numero legale; il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.
11. Durante la trattazione dell'ordine del giorno si osserveranno, fatti salvi motivi e ragioni di particolare urgenza, le seguenti regole generali:
 - a. in presenza di "Varie ed eventuali" gli argomenti debbono essere specificati nella loro elencazione ordinale all'inizio di ogni seduta;
 - b. l'eventuale variazione dell'ordine dei punti all'OdG deve essere approvata all'unanimità all'inizio della seduta di Consiglio;
 - c. ogni Consigliere che vuole trattare un argomento non può intervenire per un tempo superiore a cinque minuti;
 - d. su un argomento già deliberato non si può ritornare a discutere nella medesima seduta;
 - e. il Consigliere può chiedere di dettare la propria dichiarazione di voto;
 - f. ogni verbale di seduta precedente deve essere approvato successivamente e comunque non oltre la seconda seduta successiva;
 - g. ogni Consigliere può ottenere, richiedendola, copia dell'originale del verbale e/o deliberazione/i;
 - h. ogni Consigliere può richiedere la pubblicazione agli Atti delle scuole delle copie delle deliberazioni qualora non vi provveda la scuola;
 - i. è obbligatoria la raccolta cronologica progressiva delle deliberazioni;

- j. le delibere assunte in un Consiglio non possono essere portate a discussione nella seduta di Consiglio successivo a meno che, nel frattempo, non siano subentrate modifiche sostanziali che hanno comportato variazioni delle condizioni che hanno permesso la deliberazione iniziale;
 - k. i punti all'ordine del giorno devono essere trattati possibilmente in non più di due sedute di Consiglio.
12. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza, all'inizio della seduta, e tali argomenti saranno oggetto di punti all'OdG del Consiglio d'Istituto successivo.

Art. 21 - Dimissioni e subentro

1. Il consigliere può rinunciare all'incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa che dà luogo a surroga.
2. Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra causa di uno o più componenti. A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio.
3. Elezioni suppletive (art.53 OM 215/919): prima della scadenza del termine, a seguito della cessazione della carica per qualsiasi ragione dei membri del Consiglio, non è più possibile provvederne a surrogazione: "le elezioni suppletive, per motivi di opportunità devono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali".

Art. 22 - Relazione annuale

1. Al termine di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio del successivo il Consiglio d'Istituto redige una propria relazione.

Art. 23 - Persone che possono assistere

1. Come recita l'art. 42 del D. Lvo 297/94 "Alle sedute del Consiglio di Circolo e di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate".
2. Chi volesse assistere alla seduta del Consiglio di Istituto dovrà documentare la propria titolarità di elettore:
 2. attraverso la conoscenza diretta di uno dei Consiglieri presenti;
 3. presentando autocertificazione con esibizione di documento di identità.
3. Fino all'accertamento della qualità di elettore di chi assiste, non si potrà procedere all'apertura della seduta o alla prosecuzione della stessa.
4. La presenza del pubblico deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori e compatibilmente all'idoneità del locale dove avviene la riunione del Consiglio.
5. Il pubblico non ha facoltà di intervenire sugli argomenti né di influenzare le deliberazioni; possono invece intervenire coloro che sono invitati alla riunione in qualità di esperti o di consulenti su specifici punti all'odg.
6. La facoltà e le modalità dell'intervento sono regolate dal Presidente seduta stante. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
7. Il Presidente può concedere in via eccezionale la parola a persone del pubblico di cui valuti importante sentire il parere.
8. Il Consiglio d'Istituto, quando lo ritenga opportuno, può anche sollecitare la presenza di rappresentanti degli Enti Locali.
9. Vista la delicatezza degli argomenti trattati all'interno del Consiglio è fatto divieto di qualsiasi tipo di duplicazione di quanto detto in tali sedute essendo redatto apposito verbale come predetto all'articolo 2 del presente Regolamento

10. Il Consiglio si riunisce in seduta non aperta al pubblico solo quando venga deliberata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e quando tratti argomenti riferiti a persone.

Art. 24 - Pubblicità degli Atti

1. La pubblicità degli Atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D.Lvo n. 297 del 1994, deve avvenire mediante affissione in apposito Albo di Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
2. L'affissione all'Albo avviene entro un termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
3. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli Atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
4. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente scolastico dal Segretario del Consiglio. Il Dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
5. Non sono soggetti a pubblicazione gli Atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 25 – Rinvio

1. Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio d'Istituto, non indicate nel presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nel DPR n. 416 del 31 maggio 1974 , nel D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994 e nel Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001.